



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **54** del 02/05/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - Liquidazione spese di giudizio relative al contenzioso dinanzi al Tar per la Puglia Lecce, iscritto al n. 415/2016 R.G., conclusosi con sentenza n. 1778/2016 datata 26/07/2016, pubblicata il 18/11/2016. Vallegna Società Agricola s.r.l. c/Regione Puglia.



Il Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
ha l'onore di comunicare che il Consiglio Regionale
si riunirà in seduta pubblica il giorno 15/11/2011
alle ore 10,00 in aula di Montebelluna
per discutere e deliberare sull'ordine del giorno
di cui in allegato.



RELAZIONE

SDL/AGR/2017/00

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una sentenza emessa dal TAR per la Puglia Lecce in un giudizio promosso da un'azienda agricola nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.

La Società Vallegna s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Tanzarella e Giuseppe Tanzarella, ha impugnato dinanzi al Tar per la Puglia Lecce, domandandone l'annullamento, la nota dirigenziale n. AOO_030_0000606 del 05 gennaio 2016, con cui la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Sezione Agricoltura –



Servizio Provinciale Agricoltura di Brindisi, <<considerato che il Decreto Ministeriale n. 12272 del 15/12/2015 prescrive all'art. 4 comma 2 che "Il trasferimento del diritto di reimpianto è costituito fino al 31 dicembre 2015. Il contratto di compravendita deve essere presentato alla competente Agenzia delle Entrate entro tale data">>, ha denegato la domanda di nulla osta al trasferimento dei diritti di reimpianto dei vigneti presentata il 31 dicembre 2015, sulla scorta del rilievo che "le scritture private di compravendita dei diritti sono state registrate all'Agenzia delle Entrate fuori termine, in data 04/01/2016".

Assumeva parte ricorrente che alla data dell'emissione del provvedimento impugnato il Decreto Ministeriale di cui innanzi - su cui si fonda il diniego - non risultava pubblicato in Gazzetta Ufficiale; pertanto, essendo le cinque scritture private di acquisto dei diritti di reimpianto di viti datate 28 dicembre 2015 ed avendo provveduto ad inoltrare la domanda di nulla osta nel termine del 31/12/2015, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego al trasferimento.

Con ordinanza n. 173/2016 il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare formulata incidentalmente dalla Società ricorrente, "atteso che: 1) il regime dei diritti si applica di impianto si applica fino al 31/12/2015 ed entro tale data può avvenire la commercializzazione dei suddetti diritti; 2) il diniego impugnato si fonda unicamente sulla registrazione delle scritture private di compravendita dei diritti oltre il termine del 31 dicembre 2015, di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali del 15 dicembre 2015, che non risulta entrato in vigore al 31 dicembre 2015, dando, invece, espressamente atto dell'avvenuta trasmissione alla P.A. delle stesse (nota P.E.C. integrativa) in data 31 dicembre 2015, e ciò prova l'effettiva sottoscrizione, a tale data, dei suddetti atti di trasferimento".

Con sentenza n. 1778/2016 l'Autorità Giudicante, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento dirigenziale impugnato e condannando, altresì, la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali, in favore della società ricorrente, liquidate in €. 1.000,00, oltre accessori di legge.

Con nota datata 20/02/2017, acquisita agli atti del Servizio al prot. AOO_ 155/21/02/2017 n. 1141, l'Avv. Giuseppe Tanzarella ha inoltrato conteggio delle spettanze dovute come da dispositivo, per un importo complessivo pari ad €. 1.459,12.

Al fine di dare esecuzione a quanto disposto dal Giudice, si deve procedere con la liquidazione delle spese legali.

L'ASSESSORE
Dott. Leonardo Di Gioia



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza del Tar per la Puglia Lecce n. 1778/2016.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tar per la Puglia Lecce n. 1778/2016, pubblicata il 18/11/2016, dell'importo complessivo di €. 1.459,12 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, con imputazione al pertinente capitolo del bilancio corrente, come segue: le somme dovute a titolo di spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti del competente capitolo come segue:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali": €. 1.459,12 =.

